

## **COMUNE DI DOLO \*\*\* PROVINCIA DI VENEZIA**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 17.02.2009

Il Segretario Comunale

---

Oggetto: Aree destinate al parcheggio con sosta a pagamento nel Comune di Dolo – ausiliari del traffico

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 25/03/2008, esecutiva, con la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione dell'esercizio finanziario 2008;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 186 del 10.07.2007 "Individuazione di aree destinate al parcheggio con sosta a pagamento nel Comune di Dolo", con la quale si individuano aree da destinare a parcheggio con sosta a pagamento nel territorio del Comune di Dolo tramite parcometri, dando mandato agli uffici competenti della predisposizione di tutti gli atti necessari all'attivazione di tali parcheggi;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 01.04.2008 "Individuazione di aree destinate al parcheggio con sosta a pagamento nel Comune di Dolo", con la quale si modificavano le aree destinate a parcheggio con sosta a pagamento nel territorio del Comune di Dolo;

Considerato inoltre che attualmente il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel Comune di Dolo è affidato alla ditta AIPA SpA., che svolge tale servizio con cura e diligenza, tramite anche l'impiego degli ausiliari del traffico;

Considerato che, a seguito di una maggiore disamina sulle aree di sosta assoggettate a pagamento, tesa al miglioramento delle condizioni di vivibilità da parte dei residenti di tali zone ed ad un migliore accesso ai servizi presenti nel territorio, sono emerse alcune problematiche relative alle aree limitrofe agli stalli di sosta assoggettati a pagamento, relativamente agli ambiti di manovra della circolazione in tali aree;

Dato che al fine della risoluzione di tali problemi è opportuno definire puntualmente l'operatività degli ausiliari del traffico, dipendenti di AIPA, ditta aggiudicataria del servizio, subordinandola all'esatta individuazione delle aree di parcheggio concesse alla società medesima ed a quelle immediatamente limitrofe, intese come costituenti lo spazio minimo indispensabile necessario per compiere le manovre e che ne consentano l'utilizzo da parte degli utenti in condizioni di sicurezza;

Visto l'art. 17, comma 132, della L.127/97, che prevede per i Comuni la possibilità di conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi;

Visto l'articolo 68, comma 1, legge 488/99, il quale ha successivamente chiarito che "i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 127/97, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del D.Lgs 285/92, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 Cc" (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'articolo 2700 Cc, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge 127/97" (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del D.Lgs 285/92" (comma 3).

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 17.02.2009

Il Segretario Comunale

---

Vista anche la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 7336 del 7 aprile 2005, ha precisato che la funzione di accertamento da parte degli ausiliari comprende anche la violazione del divieto di sosta nelle aree immediatamente limitrofe a quelle oggetto della concessione, ma esclusivamente se ed in quanto precludano, nei termini precisati, la funzionalità del parcheggio, nel dettaglio:” Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati. In tal senso, è significativo che al personale in esame “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli”, ma esclusivamente nei casi previsti dall’articolo 158, comma 2, lett. b), c) e d) (articolo 68, comma 3, cit.), ovvero “dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta”, “in seconda fila”, “negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata” dei veicoli puntualmente indicati. Nei succitati casi e, in particolare, per quanto qui interessa, in quello previsto dall’articolo 158, comma 2, lett. b) Cds, la violazione pregiudica la piena funzionalità del parcheggio e, perciò, giustifica la attribuzione dei compiti in esame.”;

Vista anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 20558/07, la quale ha stabilito che: “il potere dell’ausiliario dipendente dalla società concessionaria del parcheggio a pagamento, previsto dall’art. 17 comma 132 della L. 127/1997, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (ovvero il mancato pagamento della tariffa o il pagamento effettuato in misura inferiore al dovuto, l’intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi e così via), ma è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di *tutte le infrazioni* ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita; pertanto ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della *società che gestisce il servizio*, essendo quest’ultima direttamente interessata, nell’ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima”;

Ritenuto pertanto opportuno individuare esattamente le zone limitrofe alle aree di sosta soggette a pagamento, concesse alla società AIPA, ditta aggiudicataria del servizio di cui sopra, come da planimetrie allegate al presente atto;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000, per quanto di competenza dai vari settori, e le intese intercorse con Servizio di Polizia Locale in essere presso l’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”, in merito alle indicazioni riguardanti le zone di manovra limitrofe alle aree già concesse di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 01.04.2008;

Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,

### **DELIBERA**

1. di dare atto di quanto citato in premessa;
2. di individuare, per quanto espresso in narrativa, quali zone di manovra limitrofe alle aree già concesse di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 01.04.2008, le aree evidenziate nelle planimetrie allegate, sulle quali la società AIPA SPA, ditta aggiudicataria del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel Comune di Dolo, a mezzo di proprio personale avente la qualifica di Ausiliare del Traffico, provvederà alla applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, secondo quanto previsto dalle norme succitate in premessa;
3. di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.